

SICUREZZA SUL LAVORO  
Aggiornamento obbligatorio in ambito  
odontoiatrico per lo svolgimento delle  
mansioni di RSPP

LA GESTIONE DEL RISCHIO INFETTIVO  
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

evento gratuito e accreditato ECM



Modena, 16 marzo 2013  
Una Hotel—Via Settembrini 10  
Baggiovara (MO)

# IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

INQUADRAMENTO NORMATIVO  
AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08

dott. Davide Ferrari

Titolo X D.Lgs. 81/08  
Protezione da agenti biologici

***Campo di applicazione***

Tutte le attività lavorative  
in cui vi è rischio di esposizione ad  
agenti biologici

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### ***Definizioni***

#### **Agente Biologico (a.b.)**

Qualsiasi microorganismo (m.o.), coltura cellulare, endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni

#### **Microrganismo**

Qualsiasi entità microbiologica cellulare o subcellulare in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### CLASSIFICAZIONE IN 4 GRUPPI

#### *CARATTERISTICHE*

- Infettività
- Trasmissibilità
- Patogenicità
- Neutralizzabilità

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### ***I GRUPPO***

**a.b. che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani**

### ***II GRUPPO***

**a.b. che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi in comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche**

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### ***III GRUPPO***

**a.b. che può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche**

### ***IV GRUPPO***

**a.b. che può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche**

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### Esempi

**Gruppo 2:** Legionella pneumophila, Virus influenzali, Cytomegalovirus

**Gruppo 3:** Mycobacterium tuberculosis, virus dell'epatite B, C, D, virus della s. da ID acquisita (AIDS)

**Gruppo 4:** Virus Ebola, Marburg, febbre emorragica del Congo

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

**Gli adempimenti previsti dalla normativa sono in parte diversi a seconda del rischio di esposizione**

### **USO:**

**quando a.b. vengono deliberatamente immessi nel ciclo produttivo**

### **ESPOSIZIONE POTENZIALE:**

**quando possa verificarsi la presenza di agenti biologici come evento indesiderato ma inevitabile**  
*(la maggior parte delle attività sanitarie)*



# Capo I

## Disposizioni generali

### ***Art. 269 Comunicazione***

Il ddl che intende esercitare attività che comportano uso di AB di gruppo 2 o 3 deve comunicare allo SPSAL...

### ***Art. 270 Autorizzazione***

Il ddl che intende esercitare attività che comportano uso di AB di gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali...

+ comunicazione art 269

# Capo II

## **Obblighi del datore di lavoro**

- Art. 271 : Valutazione del rischio
- Art. 272: Misure tecniche organizzative e procedurali
- Art. 273: Misure Igieniche
- Art. 274, 275, 276: Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e gli stabulari, per i processi industriali
- Art. 277: Misure di emergenza
- Art. 278: Informazione e formazione

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

- ✓ Obbligatoria sia in caso di uso deliberato che di esposizione potenziale
- ✓ Da ripetersi in caso di modifiche significative nel ciclo produttivo e comunque ogni tre anni

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella VDR il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- Classificazione agenti biologici
- Informazione sulle malattie che possono essere contratte
- Potenziali effetti allergici e tossici
- Insorgenza di eventuali patologie infettive professionali
- Sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
- Eventuali situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ORIENTAMENTI**

1. ANALISI DETTAGLIATA DEL CICLO LAVORATIVO
2. SCOMPOSIZIONE IN SEQUENZA ORDINATA DI FASI
3. INDIVIDUAZIONE DI PUNTI/MODI DI ESPOSIZIONE



DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI POSSIBILI

- è importante un sistema di rilevazione delle contaminazioni
- e' importante un sistema di rilevazioni casi-infezione –malattia
  - e' fondamentale l'analisi delle procedure di lavoro

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

Il **Documento di valutazione del rischio** deve essere integrato con i seguenti dati:

- Fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici
- Generalità del RSPP
- Numero di lavoratori esposti
- Metodi e procedure adottate e misure preventive e protettive applicate
- Programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o 4

# Valutazione dei rischi

Per le piccole e medie imprese (quali sono la maggior parte degli studi odontoiatrici non inseriti in strutture ospedaliere) sono state introdotte disposizioni che consentono di commisurare alcuni obblighi alla complessità, alle dimensioni ed al livello di rischio presente:

- svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – RSPP (art. 34)
- autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e provvedimenti relativi, per le aziende con meno di 10 dipendenti che non risultino soggette a rischi particolari, anziché la redazione del documento di valutazione dei rischi (SOLO FINO AL 31 MAGGIO 2013)



# Valutazione dei rischi

Con il **Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012** sono state recepite **le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Le **procedure standardizzate**, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi:

- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione

## **Cosa sono le procedure standardizzate previste dall'art 29 comma 5 del Testo Unico sulla sicurezza**

Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:

1. **descrizione dell'azienda**, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. **identificazione dei pericoli** presenti in azienda;
3. **valutazione dei rischi** associati ai pericoli identificate e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del **programma di miglioramento** dei livelli di salute e sicurezza.

L'autocertificazione della valutazione dei rischi  
entro il **31/05/2013** deve essere sostituita  
con un documento di valutazione dei rischi  
redatto almeno secondo quanto previsto  
dalle **procedure standardizzate**

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

Il datore di lavoro,  
eseguita la valutazione del rischio,  
applica i principi di buona prassi microbiologica  
e adotta, in relazione ai rischi accertati,  
le misure protettive e preventive  
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative

# Capo II

## Obblighi del datore di lavoro

### **Misure tecniche, organizzative, procedurali**

In tutte le attività in cui la valutazione dei rischi  
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,  
il datore di lavoro attua  
misure tecniche, organizzative, procedurali  
per EVITARE OGNI ESPOSIZIONE  
degli stessi ad agenti biologici

# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

1. Il datore di lavoro evita l'utilizzazione di a.b. nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente
2. Limita al minimo i lavoratori esposti
3. Progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici

# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

4. Adotta **misure collettive di prevenzione o misure di protezione individuali** qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione
5. Adotta **misure igieniche** per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro

# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

6. Usa il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati
7. Elabora idonee procedure per prelevare manipolare e trattare campioni di origine umana o animale
8. Definisce **procedure di emergenza** per affrontare incidenti



# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

9. Verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario se necessario o tecnicamente realizzabile
10. Predisporre i mezzi necessari per la **raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti** in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di **contenitori adeguati e identificabili** eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi

# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

## Misure igieniche

Nelle attività in cui la VDR evidenzia rischi per la salute:

1. Docce + lavaggi oculari e antisettici per cute
2. Indumenti idonei da riporre separatamente agli abiti civili
3. DPI, se non monouso, controllati, disinfettati, puliti
4. Indumenti da lavoro, se contaminati, devono essere tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente, disinfettati, puliti, se necessario distrutti

# MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

## **Misure igieniche**

Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione  
è vietato bere, mangiare, fumare,  
conservare cibi per consumo umano,  
applicare cosmetici, ecc...

# Capo II

## Obblighi del datore di lavoro

### **Misure di emergenza**

I lavoratori segnalano immediatamente  
al datore di lavoro/dirigente/preposto  
qualsiasi infortunio o incidente relativo agli a.b.

# Misure di emergenza

**Va definita e applicata una procedura per la Gestione delle post-esposizioni e profilassi (PPE) in caso di infortuni a rischio biologico,**

che garantisca l'adozione dei provvedimenti necessari ad affrontare correttamente la specifica situazione:

- misure igieniche di primo intervento
- misure specifiche per la protezione dell'operatore
- provvedimenti medico-legali

# MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

## *In caso di esposizione parenterale*

Far sanguinare la ferita per qualche istante

Lavare bene (10 min) con acqua corrente e sapone e/o con disinfettante antisettico efficace verso HIV (es. povidone iodio al 7,5-10%, clorexidina 4% o composti a base di clorossidante elettrolitico)

# MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

## ***In caso di esposizione di cute non integra***

Lavare con acqua corrente e sapone antisettico

Disinfettare con sapone antisettico efficace verso HIV

## ***In caso di esposizione mucosa***

Lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 10-15 min

# MISURE SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE

L'operatore infortunato  
**si deve recare in Pronto Soccorso  
nel più breve tempo possibile**  
dove sarà sottoposto immediatamente  
a prelievo ematico per la determinazione  
dei markers di HIV, HCV e HBV.

Il paziente fonte, se noto,  
viene invitato ad eseguire lo stesso.



# Provvedimenti medico-legali

- ❑ Tenuta della documentazione relativa all'infortunio in apposita cartella
- ❑ Certificazione di infortunio sul lavoro

# Capo II

## Obblighi del datore di lavoro

### *Informazione e formazione*

obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività in cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute, con riferimento a:

1. **Rischi** per la salute
2. **Precauzioni** per evitare esposizione
3. **Misure igieniche** da osservare
4. Funzione di **DPI** e indumenti da lavoro
5. **Modo di prevenire infortuni e misure per ridurre le conseguenze**

# Capo II

## Obblighi del datore di lavoro

### *Informazione e formazione*

Deve essere effettuata  
prima dell'adibizione alla specifica mansione ,  
se avvengono mutamenti nelle condizioni di lavoro,  
comunque ogni 5 anni

# Capo II

## Obblighi del datore di lavoro

### *Formazione*

In base agli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori (pubblicati in GU in data 11 gennaio 12) il personale sanitario degli studi odontoiatrici deve svolgere 12 ore di formazione all'assunzione e successivamente 6 ore di aggiornamento ogni cinque anni.

# Capo III

## Sorveglianza sanitaria

### *Prevenzione e controllo*

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria  
per i lavoratori addetti alle attività  
in cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute

Il datore di lavoro su parere del medico competente  
mette a disposizione vaccini e ha la possibilità  
di allontanare un lavoratore da una mansione  
per motivi di salute

# Titolo X D.Lgs. 81/08

## Protezione da agenti biologici

### FINALITA' DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Valutazione globale dello stato di salute (condizioni di ipersuscettibilità)
- Impostazione immunoprofilassi
- Informazione
- Importante valenza medico-legale
- Diagnosi precoce infezioni e patologie

## **La sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici**

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08 nei quali è previsto che il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata e degli obblighi normativi, predisponga l'esecuzione d'accertamenti sanitari nominando un Medico Competente.

Le problematiche relative alla sorveglianza sanitaria degli operatori addetti a studi dentistici sono oggetto di discussione

La Regione Lombardia ha emanato specifiche linee guida, le cui indicazioni sono valide e condivisibili.

# Linee Guida Regione Lombardia

(Decreto n. 17534 del 26.09.2002 Direzione generale Sanita' n. 2128)

“La letteratura scientifica nazionale ed internazionale, le casistiche valutate presso le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, l'esperienza comune indicano che presso lo studio odontoiatrico vengano svolte attività che comportano **rischi per la salute soprattutto di tipo allergologico, biologico, chimico ed ergonomico**, a carico sia dell'odontoiatra, sia dell'assistente alla poltrona o dell'igienista dentale.

I rischi sopra indicati sono potenzialmente presenti, seppure naturalmente con diverso livello, in tutti gli studi odontoiatrici.

La nomina del MC è giustificata non solo dal suo contributo alla valutazione dei rischi, ma anche alle tematiche relative all'idoneità lavorativa alla mansione specifica, atto conclusivo della sorveglianza sanitaria.

Anche la problematica delle vaccinazioni richiede la preventiva valutazione sanitaria da parte del MC.



# **Linee Guida Regione Lombardia**

**(Decreto n. 17534 del 26.09.2002 Direzione generale Sanita' n. 2128)**

**Per gli operatori addetti a studi dentistici si propone al Medico Competente il seguente protocollo sanitario:**

- **visita medica all'inizio dell'attività lavorativa**
- **vista medica periodica triennale**
- **esami di laboratorio con frequenza triennale comprendenti: emocromo con formula, glicemia, transaminasi,  $\gamma$ GT, marcatori HBV e HCV**
- **vaccinazione per HBV**
- **visite straordinarie per lavoratori con problematiche particolari (es.: lavoratori sensibilizzati);**
- **visite per gli impiegati amministrativi addetti all'uso di videoterminale come da Titolo VII del D.Lgs. 81/08**

# Riepilogo delle misure di prevenzione

Gli obblighi generali sono quelli elencati all'art. 15 del D.Lgs. 81/08:

- valutare i rischi per la salute e la sicurezza
- eliminare i rischi, possibilmente alla fonte, privilegiando gli interventi di miglioramento degli ambienti e attrezzature rispetto a quelli di protezione dell'operatore
- scegliere attrezzature e metodi di lavoro meno pericolosi
- mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e salute
- predisporre le manutenzioni regolari di macchine ed impianti
- predisporre le misure per le emergenze
- informare, formare ed addestrare i lavoratori.